



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE  
RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE ALLE  
ORGANIZZAZIONI REGISTRATE EMAS**



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



## Sommario

|  |   |
|--|---|
| 1. Introduzione.....   | 3 |
| 2. Semplificazioni normative.....  | 4 |
| 2.1 Semplificazioni in materia di rifiuti .....  | 4 |
| 2.2 Semplificazioni in materia di IPPC (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento) ..... | 6 |
| 2.3 Semplificazioni in materia di energia.....   | 7 |
| 2.4 Semplificazioni in materia di acque.....   | 8 |
| 2.5 Semplificazioni in altri settori .....   | 8 |



## 1. Introduzione

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire un'informazione, periodicamente aggiornata, sulle semplificazioni normative riconosciute alle organizzazioni registrare EMAS nell'ambito della legislazione nazionale.

Tale attività informativa si estenderà successivamente alle agevolazioni finanziarie/fiscali previste all'interno di bandi nonché alle agevolazioni procedurali previste nell'ambito di gare di appalto pubbliche con particolare attenzione alle esperienze di Green Public Procurement (GPP).

Il documento è articolato in quattro aree tematiche nelle quali sono riportate le semplificazioni normative suddivise per settore/argomento ambientale:

- rifiuti
- prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)
- energia
- acque

A queste aree dedicate si affianca una quinta area di natura trasversale dove si riportano altre semplificazioni normative che interessano più settori ambientali o altri argomenti a valenza ambientale.

Al fine di rendere facilmente consultabile il testo ogni area è organizzata in forma tabellare; ciascuna tabella è dedicata ad un atto normativo di interesse e riporta:

- gli estremi della norma di riferimento e della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione;
- la descrizione sintetica delle semplificazioni previste, eventualmente raggruppate per categoria (es. ispezioni e controlli, garanzie fideiussorie, autorizzazioni) nel caso in cui un unico atto normativo preveda più tipologie di semplificazioni;
- l'indicazione, per ogni forma di semplificazione, dei relativi articoli e commi del testo normativo di riferimento al fine di agevolarne l'individuazione;
- la segnalazione, nella sezione "Note", di eventuali atti normativi di modifica e/o integrazione del testo originario.



## 2. Semplificazioni normative

### 2.1 Semplificazioni in materia di rifiuti

| Fonte normativa                     | <b>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"</b><br>(G.U. del 15/04/2006 n. 88 S.O.)  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | <p>In merito alle <b>ispezioni e controlli</b> periodici di competenza delle Province a cui sono sottoposti gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, le stesse Province, nella programmazione di tali attività, possono tener conto, nella determinazione della frequenza, delle RegISTRAZIONI EMAS ottenute dai destinatari (<u>articolo 197</u> "Competenze delle province"- comma 5 bis)</p>   | <p>NOTE:<br/>Comma introdotto dal comma 1 lettera b) dell'art. 19 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 (G.U. del 10/12/2010, n. 288, S.O.)</p>   |
|                                     | <p>Riduzione degli importi dovuti a titolo di <b>garanzia fideiussoria</b> del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per le imprese certificate ISO 14001, prevista in caso di: spedizioni transfrontaliere (<u>articolo 194</u> comma 4 lettera a<sup>1)</sup>; iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (<u>articolo 212</u> commi 10 e 11<sup>2)</sup></p> <p><b>N.B.</b> Si veda anche: il D.M. 20-6-2011 "Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" (G.U. del 22/09/2011 n. 221). Il D.M. riporta all'articolo 4 gli importi dovuti e ribadisce al comma 4 la riduzione, rispettivamente, del 50% e del 40% in caso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001.</p>   | <p>NOTE:<br/><sup>1)</sup> Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. del 10/12/2010, n. 288, S.O.)<br/><sup>2)</sup> Articolo così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. del 10/12/2010, n. 288, S.O.)</p> |
|                                     | <p>In sede di <b>rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto</b> ovvero per il <b>rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali</b>, le imprese che risultino registrate EMAS o certificate ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti (<u>articolo 209</u> "Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale" - comma 1) <sup>1)</sup></p> <p>L'articolo riporta ulteriori specifiche indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La suddetta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste (<u>articolo 209</u> - comma 2)</li> </ul> | <p>NOTE:<br/><sup>1)</sup> Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 23, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. del 10/12/2010, n. 288, S.O.)</p>  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'autocertificazione e i relativi documenti sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (<u>articolo 209</u> - comma 3)</li><li>- L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione (<u>articolo 209</u> - comma 4)</li></ul> |  |
|--|---|--|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>D.Lgs. n. 133 del 11-05-2005</b> Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti (G.U. del 15/07/2005 n. 163 S.O.)  |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | Il <b>rinnovo dell'autorizzazione</b> all'esercizio di un impianto di incenerimento rifiuti o coincenerimento, non sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), che ha ottenuto la registrazione EMAS è effettuato ogni 8 anni, anziché ogni 5. |



## 2.2 Semplificazioni in materia di IPPC (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b> "Norme in materia ambientale"<br>(G.U. del 15/04/2006 n. 88 S.O.)  |  |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | Ai fini della <b>domanda dell'autorizzazione integrata ambientale</b> l'azienda può utilizzare, includendola o allegandola, la documentazione e i dati prodotti per l'ottenimento della registrazione EMAS ( <u>articolo 29 cter - comma 3</u> ) | NOTE:<br>Articolo aggiunto dal comma 24 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (G.U. del 11/08/2010, n. 186, S.O.) |
|                                     | Nel caso di un impianto registrato EMAS, il <b>rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale</b> è effettuato ogni 8 anni, anziché ogni 5 o ogni 6 in caso di certificazione ISO 14001 ( <u>articolo 29 octies - comma 2</u> )                | NOTE:<br>Articolo aggiunto dal comma 24 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (G.U. del 11/08/2010, n. 186, S.O.) |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008</b> "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005"<br>(G.U. del 22/10/2008 n. 222 pubblicazione del Comunicato)   |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | È prevista una <b>riduzione delle tariffe</b> relative alle istruttorie. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da € 1.000 a € 8.000 per le organizzazioni registrate EMAS e da € 500 a € 5.000 per quelle certificate ISO 14001, in caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame (<u>Allegato I</u>)</li> <li>- da € 500 a € 4.000 per le organizzazioni registrate EMAS e da € 250 a € 2.500 per quelle certificate ISO 14001, in caso di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (<u>Allegato II</u>)</li> </ul> |



## 2.3 Semplificazioni in materia di energia

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>D.Lgs. n. 15 del 16-02-2011</b> "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia"<br>(G.U. del 08/03/2011 n. 55)   |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata EMAS e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, <b>si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV "Controllo interno della progettazione" (articolo 11 "Valutazione di conformità" – comma 2)</b> |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 10-9-2010</b> "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"<br>(G.U. del 18/09/2010 n. 219)   |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | In fase di analisi dei progetti, tra i requisiti per una valutazione positiva è compresa la <b>buona progettazione</b> degli impianti, <b>comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione ambientale ISO 14001 e/o EMAS</b> (Allegato - Parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio") |



## 2.4 Semplificazioni in materia di acque

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b> "Norme in materia ambientale"<br>(G.U. del 15/04/2006 n. 88 S.O.)  |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | In materia di utilizzo e derivazione di acqua pubblica, il Decreto stabilisce la preferenza per la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì <b>preferita la domanda presentata da organizzazioni registrate EMAS o ISO 14001.</b> ( <u>articolo 96</u> "Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" - comma 2) |

## 2.5 Semplificazioni in altri settori

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Fonte normativa</b>              | <b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b> «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» ( <b>c.d. Decreto semplificazioni</b> ) come convertito dalla Legge del 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. del 06/04/2012 n. 82 S.O.)   |
| <b>Tipologia di semplificazione</b> | <p>In tema di <b>controlli sulle imprese</b>, il Decreto semplificazioni introduce il criterio di razionalizzazione degli stessi, anche mediante riduzione o completa eliminazione, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione - si legga EMAS - (<u>articolo 14</u> "Semplificazione dei controlli sulle imprese" comma 4 lettera f)</p> <p>L'articolo riporta anche le seguenti indicazioni:</p> <p>Le modalità attuative saranno definite da specifici Decreti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali (<u>articolo 14</u> comma 4)</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia (<u>articolo 14</u> comma 6)</p> |